



N. 165 - maggio 2017

## Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 (A.S. 2795)

### Informazione sugli atti di riferimento

<b>A.S.</b>	<b>2795</b>
<b>Titolo</b>	Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005
<b>Iniziativa</b>	Parlamentare - d'iniziativa dei Senatori: <a href="#">Elena Ferrara (PD)</a> ed altri
<b>Numero di articoli ddl di ratifica</b>	4
<b>Date: presentazione al Senato</b>	12 aprile 2017
<b>Date: assegnazione</b>	27 aprile 2017
<b>Commissione di merito</b>	3 <sup>a</sup> (Esteri)
<b>Pareri previsti</b>	1 <sup>a</sup> (Affari Costituzionali), 5 <sup>a</sup> (Bilancio), 7 <sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali), 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14 <sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea)

### Contenuto della Convenzione

La Convenzione quadro del [Consiglio d'Europa](#) sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro, in Portogallo, il 27 ottobre 2005, è entrata in vigore nell'ottobre 2011, al raggiungimento del decimo strumento di ratifica. Il documento è stato ad oggi ratificato da 17 Paesi membri del Consiglio d'Europa, Armenia, Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Georgia, Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Moldova, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Ucraina e Ungheria. L'Italia lo ha firmato il 27 febbraio 2013. Il testo è stato

sottoscritto, ma non ancora ratificato, anche da altri quattro Paesi, Albania, Belgio, Bulgaria e San Marino.

La Convenzione si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso dell'eredità culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previsto dall'articolo 27 della [Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo](#) del 1948 e dall'articolo 15 del [Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali](#) del 1966.

La Convenzione di Faro intende promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale. La partecipazione dei cittadini, in particolare, costituisce la chiave di volta per accrescere in Europa la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo al benessere e alla qualità della vita. Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia, invita gli Stati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni.

Come "Convenzione quadro", essa definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. Il testo, in particolare, al di là dell'impegno generale al rispetto del principio di effettività, non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste.

A seguito dell'entrata in vigore della Convenzione, il Consiglio d'Europa, per il tramite dello [Steering Committee for Cultural, Heritage and Landscape \(CDCPP\)](#), ha predisposto uno specifico Piano d'azione<sup>1</sup> per tradurre in pratica i principi del testo.

### **Articolato**

La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 si compone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V Parti.

Il **preambolo**, nel richiamare gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d'Europa rimarca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita.

La **Parte I** (artt. 1-6) individua gli obiettivi, le definizioni e i principi.

L'**articolo 1** definisce gli obiettivi della Convenzione, richiamando il "diritto al patrimonio culturale" quale espressione del più ampio diritto di partecipare alla vita culturale, riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l'importanza della sua conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica.

L'**articolo 2** definisce il "patrimonio culturale" come insieme di risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e la "comunità patrimoniale" quale insieme di persone che attribuiscono valore a quel patrimonio.

---

<sup>1</sup> Per un approfondimento sull'ultimo Piano d'azione per il periodo 2016-2017 si consulti il sito: <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806f9932>.

L'**articolo 3** stabilisce l'impegno delle Parti firmatarie a promuovere la conoscenza e la comprensione del patrimonio comune dell'Europa.

L'**articolo 4** definisce i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale, stabilendo che l'esercizio del suo diritto possa essere assoggettato alle sole limitazioni necessarie per la protezione dell'interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà.

L'**articolo 5** fissa l'impegno per le Parti a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, a predisporre disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate, a promuoverne la protezione.

L'**articolo 6** dispone che nessuna misura della Convenzione possa mettere in pericolo i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali, limitare disposizioni più favorevoli contenute in altri strumenti giuridici e generare diritti immediatamente esecutivi.

La **Parte II** (artt. 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo sviluppo dell'essere umano e della società.

Con l'**articolo 7** le Parti si impegnano ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, a favorirne la conoscenza come risorsa per la coesistenza pacifica, integrando questi metodi nell'educazione e nella formazione permanente.

L'**articolo 8** stabilisce l'impegno per le Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche patrimoniali dell'ambiente culturale per contribuire ai processi di sviluppo economico, politico e sociale; per promuovere un approccio integrato alle politiche riguardo alla diversità culturale, biologica, geologica e paesaggistica; per rafforzare la coesione sociale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell'ambiente.

L'**articolo 9** definisce gli impegni da assumere per una fruizione sostenibile del patrimonio culturale.

L'**articolo 10** dispone l'impegno per le Parti ad utilizzare appieno il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico durevole, contribuendo fra l'altro ad accrescere la consapevolezza circa il suo potenziale economico.

La **Parte III** (artt. 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico.

L'**articolo 11** prescrive l'impegno delle Parti a promuovere un'organizzazione congiunta delle responsabilità in materia di patrimonio culturale da parte delle istituzioni pubbliche.

L'**articolo 12** impegna le Parti ad incoraggiare l'accesso al patrimonio culturale e la partecipazione democratica, anche mediante il riconoscimento delle organizzazioni del volontariato.

L'**articolo 13** traccia uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e la conoscenza, impegnando le Parti a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale nella formazione, e ad incoraggiare la ricerca e lo scambio di conoscenze e competenze.

L'**articolo 14** prescrive l'impegno per le Parti a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale.

La **Parte IV** (artt. 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale.

L'**articolo 15** impegna le Parti a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, e a garantirne l'accesso del pubblico.

L'**articolo 16** attribuisce ad un Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il compito di monitorare l'applicazione della Convenzione.

L'**articolo 17** stabilisce l'impegno delle Parti firmatarie a cooperare nel perseguire gli obiettivi e i principi della Convenzione e in particolare per promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo mediante strategie di collaborazione, promuovendo attività multilaterali, scambiando buone prassi e informando l'opinione pubblica.

La **Parte V** (artt. 18-23) reca le clausole finali della Convenzione.

L'**articolo 18** disciplina le modalità di firma e di entrata in vigore della Convenzione. In particolare è previsto che il testo entri in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il consenso ad essere vincolati dal testo. Per ogni Stato firmatario che lo ratifichi in un secondo tempo, è previsto che il testo entri in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

L'**articolo 19** stabilisce le modalità di adesione, possibili anche per Stati che non siano membri del Consiglio d'Europa.

L'**articolo 20** disciplina l'applicazione territoriale della Convenzione, consentendo agli Stati di limitare il territorio di applicazione dell'accordo.

L'**articolo 21** stabilisce le modalità di denuncia della Convenzione per gli Stati parte.

L'**articolo 22** stabilisce le modalità di presentazione, di esame e di accettazione di emendamenti modificativi alla Convenzione da parte dei Paesi aderenti e del Comitato di cui all'articolo 16.

L'**articolo 23** dispone in ordine alle notifiche, da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, riguardo alle firme, al deposito degli strumenti di ratifica, all'entrata in vigore della Convenzione e alle correzioni proposte.

## **Contenuto del disegno di legge di ratifica**

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica consta di 4 articoli.

Gli **articoli 1 e 2** ineriscono rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica e all'ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** reca la copertura finanziaria del provvedimento. Il testo, in particolare, valuta in 1 milione di euro per gli anni 2017 e 2018 ed in 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, l'onere derivante per il nostro Paese, e provvede alla relativa copertura mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017/2019, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per il triennio 2017/2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'**articolo 4** reca il dispositivo dell'entrata in all'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista per il giorno successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, è privo degli strumenti di analisi tecnica del provvedimento che accompagnano i disegni di legge di iniziativa governativa, ovvero dell'**analisi tecnico-normativa (ATN)**, dell'**analisi di impatto della regolamentazione (AIR)** e della **relazione tecnico-finanziaria**.

*a cura di G. Polverari*